SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1246

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1993

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 2 aprile 1980, n. 123, recante «Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali», intese portare ordine nel settore degli istituti culturali beneficiari di contributi statali.

L'intenzione era, da un lato, di evitare l'incalzare di leggine, clientelari e non, in favore di singole istituzioni culturali al di fuori di una trasparente e comparata analisi delle loro caratteristiche, dell'attività, dei programmi; dall'altro, di regolare triennalmente l'erogazione dei contributi, in modo da dare la certezza di poter programmare le iniziative per un sufficiente lasso di tempo.

La tabella di cui alla citata legge n. 123 del 1980 era pertanto destinata a individuare, tra i molti enti meritevoli di sostegno pubblico, quelli più prestigiosi per la qualità della ricerca, per il numero e il valore delle pubblicazioni, per la consistenza patrimoniale.

Rimaneva infatti la possibilità da parte dello Stato di finanziare con altro e distinto capitolo di bilancio gli enti che non avessero le caratteristiche di eccellenza necessarie per l'iscrizione in tabella.

Dopo tredici anni possiamo porci la domanda: ha raggiunto i suoi scopi la legge n. 123 del 1980? E ancora: riteniamo che necessiti di aggiustamenti più o meno profondi?

Il dibattito svoltosi nelle Commissioni competenti di Camera e Senato in relazione al parere per la tabella 1993-1995 ha evidenziato una marcata distanza tra le finalità della legge e la realtà che si è venuta affermando.

A fronte delle stesse dichiarazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali a favore di una forte selettività nell'individuazione degli enti beneficiari, nonchè delle analoghe raccomandazioni sul regolamento attuativo, si ha un complesso di 190 istituzioni in tabella che ricevono un contributo

medio inferiore a lire 120 milioni: colpisce la polverizzazione e la discrezionalità dell'intervento.

Si tratta di una realtà complessa, articolata, disomogenea, fluida, comunque ricca: anche per questo appare preferibile modificare la legge 2 aprile 1980, n. 123, e individuare un percorso che consenta l'introduzione di elementi di rigorosa selezione piuttosto che abrogarla sostituendola con una legge che dovrebbe necessariamente rifarsi ai medesimi principi ispiratori e individuare complesse procedure per rapportarsi all'universo delle istituzioni culturali.

Si preferisce insomma una impostazione pratica che permetta di superare quei limiti nell'applicazione della legge rilevati unanimamente nel confronto parlamentare.

All'articolo 1, con l'ampliamento dei requisiti per l'iscrizione, l'introduzione di condizioni di priorità nell'erogazione dei finanziamenti, la certificazione dei bilanci, la fruibilità da parte del pubblico, la qualità della documentazione che dovrà essere prodotta per l'esame parlamentare, si introducono norme che potranno non solo esaltare il ruolo di governo nel settore, ma potranno altresì rendere più proficuo il ruolo di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento.

Con l'articolo 2 si propone che il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del comitato di settore per gli istituti culturali, individui quelle istituzioni che, oltre a corrispondere pienamente a quanto previsto dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, per la particolare specificità, consistenza e rilievo dei patrimoni posseduti, per l'attività di ricerca svolta e per i servizi resi, si sono affermate insostituibili per la programmazione nazionale dei benì culturali.

A tal fine è opportuno che il Ministero dei beni culturali stabilisca le opportune intese non solo con altri Ministeri, a partire dal

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (si veda ad esempio l'accordo di programma già stilato nel gennaio 1992), ma anche con altre istituzioni quali le Regioni e gli enti locali, per attuare finalmente il principio della collaborazione e della reale finalizzazione delle risorse.

Si prevede infine che, proprio a seguito di tale processo, sia possibile, entro il triennio di applicazione della vigente tabella, selezionare quelle istituzioni che hanno acquisito un interesse tale per la programmazione nazionale dei beni culturali da rendere necessario un apposito provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Alle Commissioni di cui al primo comma la tabella viene trasmessa unitamente ad un prospetto in cui, sulla base di uno schema uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e all'attività dei singoli istituti, precisando quali siano di nuova istituzione e quali, avendo in precedenza fruito del contributo, siano esclusi dalla tabella».

- 2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, le parole: «di cui al secondo comma» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo».
- 3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Condizione per l'iscrizione nella tabella è che gli enti:

- a) siano dotati di personalità giuridica;
- b) svolgano servizi di rilevante valore culturale;
- c) svolgano e promuovano attività di ricerca;
- d) svolgano attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività».
- 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserito il seguente:

«Costituisce condizione di priorità nell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge il disporre di un patrimonio librario, archivistico, documentale e museale la cui importanza sia stata riconosciuta dai competenti organi di tutela».

- 5. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserito il seguente:
- «Il contributo di cui al primo comma deve essere aggiuntivo rispetto ad altre entrate. Gli istituti inseriti nella tabella possono ricevere altri contributi dallo Stato in relazione a programmi culturali ed a compiti che rientrino nelle loro finalità e che vengano loro affidati con provvedimento motivato».
- 6. È abrogato il sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.
- 7. Nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il bilancio degli enti privati che fruiscono del contributo di cui al primo comma deve essere certificato da una società avente i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il patrimonio librario, archivistico, documentale e museale degli enti che fruiscono del contributo è reso accessibile al pubblico a condizioni determinate dagli enti proprietari di intesa con i competenti organi di tutela».

Art. 2.

1. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, su proposta del comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, quelle istituzioni che, oltre a provvedere a tutelare e valorizzare patrimoni bibliografici, archivistici, documentali e museali di particolari specificità, consistenza e rilievo, assicurano anche attività di ricerca e servizi di forte interesse per la programmazione nazionale dei beni culturali. Per conseguire tale obiettivo il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce le opportune intese con il Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica e con altre Amministrazioni interessate.

- 2. A partire dall'esercizio finanziario 1994, per i soggetti individuati ai sensi del comma 1, il finanziamento di cui alla tabella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguato in relazione ai nuovi compiti ad essi assegnati.
- 3. Entro la scadenza del triennio di applicazione della tabella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quadro delle finalità riconosciute a ciascuna istituzione, quantità e durata del contributo statale, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.